

Il diritto d'autore

Il diritto d'autore nell'architettura assume un grande rilievo, ma le problematiche a cui dà luogo non vengono ritenute sufficientemente meritevoli di norme chiare ed esaustive. Al momento attuale, tali problematiche sono oggetto di pubblicazioni e convegni sempre più orientati a fornire un'interpretazione univoca ed il più possibile risolutiva.

Leggi, norme, decreti che pretendono di risolvere la complessa materia sono innumerevoli; non si sono però ottenuti finora grandi risultati, sia per la contraddittorietà discrezionale sul concetto di qualità architettonica intrinseca all'opera, sia per la mancanza di chiari riferimenti alle categorie degli interventi. Pur senza presumere di avventurarsi in un tema che ha coinvolto insiemi giuristi, occorre porre in evidenza l'aspetto puramente professionale intrinseco al diritto d'autore. La pratica professionale, grandemente dilatata negli ultimi tempi, investe anche opere non di particolare valore architettonico, ma opere di una comune, dignitosa professionalità.



ORDINAMENTO PROFESSIONALE



Per esemplificare: la prassi delle varianti e il cambiamento di destinazione d'uso conseguente al trasferimento della proprietà provocano situazioni che vedono coinvolti i diritti morali ed economici degli autori. Spesso il committente ritiene di acquisire i diritti di sfruttamento futuro dell'opera architettonica [o semplicemente edilizia], retribuendo il professionista del suo onorario secondo tariffa. Nulla di più errato. Lo sfruttamento dell'opera può essere ammessa solo a fronte di un compenso economico adeguato: la retribuzione di una prestazione professionale non coincide con l'appropriazione di un diritto morale che spetta solo all'autore.

Per una disamina legale del diritto d'autore si può partire dal «requisito della creatività», da quel «quid novi» qualificante l'opera tutelata.

Le opere ammesse a godere del diritto d'autore [art. 1 L. 633/1941], fra le quali le opere di architettura, sono accomunate dal loro carattere creativo, dato dall'originalità e dalla novità formale; mentre la giurisprudenza ha fatto spesso riferimento a canoni estetici di matrice idealistica. Diversi sono stati gli sforzi teorici volti a stabilire criteri valutativi della creatività: tutti, comunque, concordi sull'impossibilità di oggettivare o soggettivare i criteri di valore. In presenza di varianti apportate al progetto [dalla proprietà, dal costruttore o dal professionista subentrato] diventa essenziale individuare criteri per valutare se le modifiche introdotte siano da considerarsi «necessarie», alla luce del fatto che, per la normativa vigente, la «necessità» funge da scriminante per la configurazione della lesione del diritto morale dell'autore prevista dal combinato disposto degli articoli 20 L. 633/1941 e 11 L. 143/49.

Consequenziale è la problematica relativa al riconoscimento di un compenso ristoratore [«pretium doloris»] nel caso di accertata lesione del diritto morale dell'autore. Quando un'opera non sia investita del riconoscimento dell'Autorità statale di «importante carattere artistico», si pone la domanda se il nuovo progettista incaricato di redigere varianti debba richiedere un'autorizzazione o un consenso al suo predecessore.



di **Nevio Parmeggiani**

re. Occorre una risposta esaustiva. Un caso concreto di applicazione della Legge sul diritto d'autore per la tutela di un «progetto» di architettura e del riconoscimento della lesione del «diritto morale dell'autore», è dato dall'Ordinanza del Pretore di Novara del 1982 che ha accolto la richiesta di tutela, avanzata personalmente dall'architetto Sergio Rizzi di Novara, in seguito a deformazioni del progetto recate dal costruttore. Difatti, nonostante il chiaro ed esplicito dettato normativo dell'art. 2 L. 633/1941, che annovera fra le opere protette dal diritto i disegni e le opere di architettura, l'interpretazione giurisprudenziale raramente è orientata ad intendere, così come inteso dal legislatore, oggetto di tutela entrambi i momenti - disegno ed opera - attraverso i quali si realizza l'opera architettonica.

Rilevante, quindi, il riconoscimento al progetto della caratterizzazione minima per essere meritevole di tutela [art. 1 comma 1 L. 633/41], che differenzia sostanzialmente le opere protette dai progetti di lavori

di ingegneria costituenti soluzioni originali a problemi tecnici. La consulenza tecnica disposta dal Pretore dichiarava come le modificazioni erano state tali da aver mutato per molti versi il senso dell'opera inteso dal progettista e che le stesse non potevano considerarsi necessarie. E da qui l'importante passo successivo: l'ordinanza di ripristino [pronunciata ai sensi dell'art. 700 e segg. del codice di procedura civile: provvedimento di urgenza], ordinante, a carico dell'impresa costruttrice, l'esecuzione dei lavori, specificamente indicati dall'architetto, coerentemente e conformemente all'opera dell'ingegno rappresentata dal progetto.

Il provvedimento d'urgenza si configura in questo caso come la rappresentazione tangibile della protezione del diritto morale d'autore che, diversamente, nel dilatarsi del tempo di un procedimento ordinario, verrebbe leso da irreparabile pregiudizio.

La causa di merito, assunta di fronte al Tribunale, data la penalizzazione che il ripristino avrebbe causato agli occupanti gli appartamenti già venduti, ha portato alla commutazione dell'ordinanza stessa in un risarcimento del torto subito dall'architetto: il cosiddetto «pretium doloris».

Nel panorama di incertezze in cui si muovono gli architetti in tema di diritto d'autore, l'ordinanza non può certo essere definita risolutiva, ma non si può fare a meno di considerarla un riferimento giurisprudenziale da cui trarre spunti per sollecitare una maggiore sensibilizzazione all'approfondimento ed alla soluzione delle problematiche che incontra la professione nel campo specifico della tutela di un'opera intellettuale.

Al momento esiste una proposta di legge riguardante modifiche ed integrazioni delle norme esistenti in materia di diritto d'autore, già approvata dalla II Commissione permanente del Senato ed ora all'esame della Commissione Giustizia della Camera.

Si auspica quindi che il risultato normativo sia orientato anche ad una puntuale definizione delle problematiche professionali in materia di diritto d'autore in architettura.

Spesso il committente ritiene di acquisire i diritti di sfruttamento futuro dell'opera architettonica, retribuendo il professionista del suo onorario. Nulla di più errato